

**REGOLAMENTO VIGILANZA
E
USCITA AUTONOMA STUDENTI**

REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI A SCUOLA

PREMESSA

Sull'Istituzione scolastica grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale tutela non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche (Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074; titolo 3, dell'art.11 comma 4, lett. e,f) del CCNL scuola 2016 – 2018. La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza è di competenza dell'Istituzione scolastica e di ciascun suo operatore al fine di controllare, con la dovuta ed accertabile diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni, che questi ultimi non vengano mai a trovarsi in una situazione di pericolo. Durante l'intero svolgimento dell'attività scolastica quotidiana tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni organizzative fissate nella presente fonte regolamentare volte ad assicurare l'incolumità, la salute ed il benessere psico-fisico degli alunni. Nei casi in cui il riaffido dell'alunno ai genitori non risultasse avvenuto, il personale, anche se fuori servizio, prolungherà la vigilanza sull'incolumità del minore per il tempo necessario a rendere nota la predetta situazione all'Amministrazione scolastica e permettere alla stessa di provvedere ad organizzare l'affidamento.

PERSONALE DOCENTE

Fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui essi permangono legittimamente all'interno della scuola fino al loro congedo o affidamento ai genitori o persona appositamente delegata. Ai docenti è richiesta la massima puntualità sia al momento dell'inizio delle lezioni sia al termine quando dovranno accompagnare gli alunni della propria classe dall'aula all'ingresso. Si ricorda che è necessario il controllo degli allievi al momento dell'uscita, i quali, devono essere consegnati ai genitori o a persone formalmente delegate. Oltre ai momenti focali dell'entrata e dell'uscita, i docenti devono evitare qualunque comportamento negligente durante il tempo in cui vige l'obbligo di sorveglianza sugli alunni loro affidati, adottando in via preventiva ogni misura idonea ad impedire la situazione di pericolo favorevole al compimento del fatto dannoso o al verificarsi dell'evento lesivo, anche in caso di:

- spostamenti dalle aule ai laboratori e viceversa;
- spostamenti dalle aule alla palestra e viceversa;
- nei momenti ricreativi (intervallo, etc.);
- durante la refezione e il post mensa;
- durante le sostituzioni di colleghi assenti;
- durante il cambio dell'ora;
- durante le uscite e visite didattiche e i viaggi d'istruzione.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, (titolo 3, dell'art.11 comma 4, lett. e),f) del CCNL scuola 2016 – 2018). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Entrata – uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 28 del CCNL scuola 2006-2009 con l'aggiunta dell'art. 28 del CCNL scuola 2016-2018, “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi all'interno dell'Istituto 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. È appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori fino al portone d'ingresso; all'uscita possono essere ritirati allo stesso portone, ove sono condotti dai docenti;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente che, se impossibilitato a permanere, lo affida al collaboratore scolastico in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- i docenti, in caso di mancato ritiro dell'alunno per 2 volte ravvicinate, entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Secondaria di I grado

- Gli alunni sono accolti all'entrata della scuola dai docenti ai quali compete la sorveglianza sugli stessi per tutta la durata dell'orario scolastico (**all'interno dell'edificio scolastico**) fino al momento dell'uscita degli alunni dalla scuola.

- Nel caso di entrata posticipata o di uscita anticipata del minore, se i genitori sono impossibilitati ad accompagnarlo, compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno informeranno il personale in servizio presso l'Ufficio di segreteria che provvederà a contattare i genitori o la persona delegata; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio che è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale scolastico contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.
- I docenti, in caso di mancato ritiro dell'alunno per 2 volte ravvicinate, entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.
- I genitori impossibilitati a ritirare personalmente il proprio figlio al termine delle lezioni devono produrre esplicita autorizzazione di uscita autonoma dello stesso sollevando la scuola da ogni responsabilità civile e penale.
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Intervallo - mensa scolastica – post mensa

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva.

- Il docente/i presente/i in classe all'inizio dell'intervallo è/sono responsabile/i della sorveglianza durante l'intervallo, non è, pertanto, consentito al/ai docente/i di recarsi altrove;
- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- i collaboratori scolastici hanno il compito di regolare l'afflusso degli alunni ai servizi, di sorvegliare gli spazi antistanti, di vigilare e, al termine dell'intervallo, di provvedere al ripristino dei servizi igienici.

Cambio d'ora

Si richiama l'attenzione di tutti i docenti sul problema della tempestività e della sorveglianza degli alunni durante il cambio dell'ora, per cui è necessario adottare alcuni adeguati comportamenti:

1. si deve evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante, eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico che vigilerà sulla scolaresca finché non giungerà l'insegnante in servizio dell'ora successiva;
2. i docenti che iniziano l'orario si devono già trovare di fronte alla propria classe al suono della campana;
3. per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca;
4. i docenti in classe devono organizzarsi in modo da non tardare l'uscita, in particolare i docenti che sono in palestra o nel laboratorio;
5. ciascun docente deve essere informato, tramite l'orario settimanale della classe affisso ad ogni porta dell'aula, sull'insegnante che deve dare il cambio e da dove arriva in modo tale da potersi rendere conto se si tratta di un ritardo normale o eccezionale;
6. il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario;
7. se il cambio non arriva, prima di spostarsi, si avviserà il personale ausiliario perché assuma la sorveglianza;
8. i docenti interessati al cambio di turno evitano di intrattenersi con i colleghi per escludere attese nei cambi previsti;
9. durante il cambio del docente, si richiamano gli alunni a rimanere nelle proprie aule, preparando il materiale per l'ora successiva;
10. si raccomanda la massima vigilanza nelle ore di permanenza in palestra anche quando è presente l'esperto esterno.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, come:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartendo adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Regolamento relativo all'uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni

La Scuola, conscia del valore dell'incolumità del minore quale bene giuridicamente indisponibile, disciplina la vigilanza degli alunni negli spazi e negli orari scolastici (**all'interno dell'edificio scolastico**) fino al momento dell'uscita degli alunni dalla scuola. (vedi art. 4 Regolamento d'Istituto).

- Per quanto riguarda la scuola Secondaria di I grado, laddove i genitori dovessero ritenere che il/la proprio/a figlio/a sia sufficientemente maturo/a per l'uscita autonoma da scuola o siano impossibilitati a ritirare personalmente il proprio figlio al termine delle lezioni, devono produrre esplicita autorizzazione di uscita autonoma dello stesso sollevando la scuola da ogni responsabilità civile e penale.
- Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, anche con atto unilaterale motivato, da parte della Famiglia e/o della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
- I genitori che intendono ritirare personalmente o tramite delegato i propri figli non devono produrre alcuna documentazione.
- La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da chi esercita la potestà genitoriale, secondo l'apposito modello fornito dalla Scuola.
- La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente, non tanto per esonerare la Scuola da compiti che le sono assegnati per legge, quanto per:
 - consolidare la sinergia tra Scuola e Famiglia su aspetti di tipo educativo per i quali entrambe sono chiamate ad intervenire;
 - far sì che si definisca in modo chiaro e inequivocabile il subentro, all'uscita da scuola, della vigilanza dei genitori alla vigilanza del personale scolastico.
- I bambini della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria usciranno da scuola al termine delle lezioni solo con i genitori o altro adulto delegato.
- In caso di uscita anticipata per ragioni personali o familiari, sarà comunque richiesta la presenza del genitore o di un delegato come da Regolamento d'Istituto.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (**delibera n.16 del 04 novembre 2019**) e dal Consiglio d'Istituto (**delibera n. 15 del 30 ottobre 2019**) ed è a disposizione dell'utenza.

**Al Dirigente scolastico
I. C. "Carducci – V. da Feltre"
Reggio Calabria**

OGGETTO: richiesta di uscita autonoma da scuola del proprio figlio.

I sottoscritti _____

genitori dell'alunno/a _____

Iscritto/a alla classe _____ sez. _____ plesso _____

impossibilitati a prelevare personalmente il proprio figlio all'uscita della scuola,

AUTORIZZANO

il docente dell'ultima ora a far uscire autonomamente lo stesso al termine delle lezioni, sollevando la scuola da ogni responsabilità civile e penale.

Allegano alla presente copia dei documenti.

R.C.

I genitori

Allegati:

I genitori deleganti

• Copia carta identità n. _____

rilasciata il _____ dal comune di _____

• Copia carta identità n. _____

rilasciata il _____ dal comune di _____